



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
FALLIMENTI

Conc. N. 47-2021

Il giudice delegato, Alida Paluchowski ,
vista la richiesta avanzata dalla società di prendere atto che reputa di accettare una offerta
promanante da un soggetto specifico **Società 1** che con
la sua proposta di investimento tramite il meccanismo dell'assunzione è in grado di consentire di
modificare asseritamente in melius quanto a solidità la proposta ammessa dal Tribunale,
Vista la richiesta dei commissari di depositare una informativa nel fascicolo e così anche al
giudice al fine di permettere di meglio comprendere ciò che la società intendeva compiere e di
poter meglio esaminare le condotte al fine di valutare se fosse ammissibile la richiesta di intervento
avanzata da un terzo, **Società 2** , società operativa di un fondo di investimento, per tutelare il
valore della competitività, a suo dire compromesso dalla urgenza dell'operazione e dalla esclusiva
concessa alla **Società 1**

Rilevato che la società concordataria ha formulato ed è stata ammessa al concordato con una
proposta di tipo liquidatorio puro, caratterizzata da una forte liquidità già acquisita, (ad ora circa
100.000.000 di euro) cui si aggiunge il ricavato della liquidazione di alcuni assets, per lo più
partecipazioni, contenziosi, alcuni piccoli immobili, il cui valore era incerto e di difficile
collocazione temporale ;

Preso atto che la medesima Eviva ha ricercato sin dal momento della sua ammissione un soggetto
che consentisse di dare certezza monetaria al realizzo dei beni residui, per facilitare la omologa e lo
ha fatto ricercando tutte le modalità giuridiche possibili, finanziamenti, garanzie, alienazione di
beni, assunzione della procedura ecc..

Rilevato che ha reso pubblica questa esigenza, creando una data room, cui hanno avuto accesso
diversi soggetti, previa ogni volta sottoscrizione di accordi di riservatezza e che nell'interesse dei
creditori si è sempre tentato di ottenere un impegno chiaro come presupposto della continuità delle
trattative attraverso la richiesta di esplicitazione di un NBO.

Considerato che la società ha deciso di concedere una esclusiva alla **Società 1** colla quale trattava
formalmente dal 21 .06.2021 data di sottoscrizione del l'accordo di riservatezza, comunicandolo
anche al Tribunale, (che ha reso sempre edotto delle sue scelte) proprio perché la stessa ha
espresso il proprio NBO, a differenza di altra società, l'ultima ancora coinvolta nelle trattative, la
Società 3 (cfr. allegati in atti) ;

Che la **Società 2** è giunta a contatto con la realtà economica della Eviva e della possibilità di trattativa
successivamente ad altre società il 3 di Agosto 2021 e ha formulato la propria richiesta di tutela della
competitività dopo la intervenuta concessione della esclusiva, di cui correttamente è stata informata
quando ha chiesto accesso agli atti;

OSSERVA,

La competitività in generale è principio che è stato acquisito colla legge 132 del 2015, ma opera
qualora sia prevista la necessità di alienazione di beni del concordatario in qualunque forma e non
risulta formalmente operante nella giuridicamente diversa ipotesi che la società, già ammessa al
concordato, intenda rafforzare con garanzie specifiche la proposta e per operare in tal senso decida
di modificare la proposta stessa anche sotto il profilo giuridico, tramite l'assunzione cioè
coobbligazione di un terzo nei confronti di tutte le obbligazioni del soggetto in concordato.

In ogni caso nell'ipotesi che qui interessa si deve rilevare che la struttura del concordato preventivo per lungo tempo è stata limitata sotto il profilo della legittimazione al solo imprenditore in crisi; La volontà del legislatore di evitare procedure presentate nella formula in gergo definita "blindata" ha dato vita nel 2015 con la legge di conversione del dl. 83, la numero 132 del 6 agosto, alla possibilità di presentazione di proposte concorrenti, ma le ha limitate a coloro che siano in una certa almeno minima percentuale creditori della debitrice in crisi. Per i terzi del tutto estranei non ha ritenuto di fornire tutela.

La possibilità di divenire creditori della società è però facilmente acquisibile per due ordini di ragioni, 1) è acquisibile anche dopo l'apertura della procedura, 2) il costo di acquisto dei crediti è in tutta evidenza assai diverso dal valore cartolare degli stessi, essendo liberamente contrattabile con i creditori chirografari, ormai in attesa di rientro da molto tempo ed "assetati" di un incasso certo a fronte dell'incertezza della procedura.

Tramite questo "strumento" è possibile presentare proposte concorrenti ed è possibile avere **accesso in qualunque momento per legge ai documenti della concordataria al fine di valutare la possibilità di intraprendere una operazione interessante sotto il profilo economico**. Il tempo di presentazione della offerta concorrente è ovviamente dilatato sino al termine di 30 giorni prima della adunanza e può modificarsi a sua volta sino a 15 giorni prima. La proposta viene posta al voto insieme a quella del concordatario e se migliore, grazie al parere del commissario sul punto, ha chances evidenti di essere preferita a quella del debitore. Attraverso questo istituto il legislatore ha imposto la concorrenza e la competizione all'interno della procedura in qualunque momento e in presenza di qualunque tipo di proposta, anche per assunzione.

La società **Società 2**, quindi, o il fondo comune per cui opera, mantengono un abbondante lasso di tempo prima che le preclusioni maturino e possono valutare la condotta da assumere.

Il tribunale ovviamente opererà per assicurare che i dati necessari per la eventuale formulazione di proposta concorrente siano accessibili.

Si comunichi agli interessati.

Milano 06/09/2021

Il giudice delegato.

Dott. Alida Paluchowski